



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
*Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo*

CIRCOLARE N. 35/07

Prot. n. M/6326/50-17
(All. n. 5)

Roma, 21 settembre 2007

- AI SIGG. PREFETTI **LORO SEDI**
- AL SIG. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI **TRENTO**
- AL SIG. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI **BOLZANO**
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA **AOSTA**

e, p.c.

- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i
Reparti Speciali della Polizia di Stato
- ALL'AGENZIA DEL DEMANIO **ROMA**

OGGETTO: Nuovo sistema di affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca amministrativi per violazione al codice della strada.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
*Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo*

Premessa.

Il principio ispiratore della riforma degli articoli 213 e seguenti del decreto legislativo 285/1992, come in più occasioni ricordato, è da ricercare nella necessità di ridurre gli ingenti esborsi che la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo e confisca amministrativi per violazioni al codice della strada hanno causato alle casse dell'Erario.

Tale situazione, giunta a livelli preoccupanti, è stata determinata non solo dai lunghi tempi per la definizione dei procedimenti sanzionatori, ma anche dalle notevoli difficoltà procedurali ed operative riscontrate per la vendita o per la radiazione dei suddetti beni.

Di qui l'articolo 38 del d. l. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge 326/2003, che ha introdotto una profonda modifica delle procedure di affidamento in custodia dei veicoli sequestrati o fermati in via amministrativa per violazioni in materia di circolazione stradale.

La disposizione prevede che il bene sottoposto alla misura cautelare del sequestro o alla sanzione accessoria del fermo debba essere affidato al proprietario, al trasgressore ovvero ad uno degli altri obbligati in solido ai sensi dell'articolo 196 del codice della strada. Solo in casi particolari (ad es. se l'avente diritto si rifiuta di assumere la custodia, se il trasgressore è un minore e il genitore è irrintracciabile ecc) il veicolo viene consegnato, direttamente dagli organi che hanno proceduto al sequestro o al fermo, ad un soggetto, il custode acquirente, la cui individuazione è effettuata con le procedure di cui all'articolo 214-bis del Codice della strada, che provvede al recupero e alla custodia del bene e si impegna, qualora sussistano le condizioni, al suo acquisto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI *Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo*

A questo stesso soggetto, poi, è previsto vengano alienati anche i veicoli confiscati, affidati al momento del sequestro al proprietario.

Le modalità per l'espletamento del servizio di recupero e custodia, nonché quelle per l'acquisto dei veicoli oggetto di sequestro, fermo e confisca, sono regolate convenzionalmente. Per evitare difformità di applicazione tra i diversi ambiti territoriali, questa Amministrazione e l'Agenzia del Demanio hanno, quindi, provveduto ad elaborare uno schema di contratto (all. 1) che, debitamente integrato per gli aspetti collegati ad ogni provincia, dovrà essere sottoscritto dal Prefetto, dal Direttore della Filiale dell'Agenzia del Demanio e dal custode-acquirente aggiudicatario del servizio.

Nell'ambito territoriale di ciascuna Provincia, il contratto impegna il custode-acquirente ad eseguire a perfetta regola d'arte, e senza soluzione di continuità, il servizio di recupero e custodia dei veicoli oggetto dei suddetti provvedimenti sanzionatori, nonché ad acquistare gli stessi ove sussistano le condizioni normativamente previste.

§§§

La norma sancisce, poi, che *"con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure"* connesse al nuovo sistema.

In attuazione di tale disposto normativo, questa Amministrazione e l'Agenzia del Demanio hanno adottato il provvedimento che si allega (all. 2), nel quale, oltre a individuare le principali comunicazioni tra gli uffici interessati, si stabilisce che le



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
*Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo*

stesse siano effettuate in via telematica, utilizzando il sistema informativo SIVES, a ciò predisposto dall'Agenzia del Demanio, d'intesa con questo Ministero.

Il programma, a cui hanno accesso gli organi di polizia stradale, le Prefetture, le Filiali dell'Agenzia del Demanio e i custodi-acquirenti, alimenta una banca-dati, consultabile dagli stessi, dove vengono registrate tutte le operazioni relative ai veicoli sequestrati, fermati o confiscati.

L'accesso al sistema è vincolato al rilascio di appositi codici, per ottenere i quali è necessario accreditarsi collegandosi al sito : www.sives.it/registrazione.

A tal fine, si precisa che per gli organi di polizia l'accredito dovrà effettuarsi per il tramite delle Prefetture competenti. Per le sole Prefetture l'accesso alla procedura può avvenire per il tramite del sito INTRANET: dainet.interno.it nel menù "*Banche Dati Esterne*" al collegamento *S.I.Ve.S.*

Per la descrizione degli aspetti operativi connessi all'uso del sistema sono stati predisposti, per ciascun utente, degli appositi manuali, accessibili sul sito www.sives.it , ai quali si rinvia.

§§§

Ciò premesso, l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione a livello provinciale del custode, l'elaborazione di uno schema di contratto tipo, nonché l'adozione del decreto dirigenziale sulla comunicazione consentono oggi di dare completa attuazione al prescritto sistema.

Per quest'anno, tuttavia, l'avvio delle nuove procedure interesserà solo le province, di cui all'allegato elenco (all. 3), nelle quali è prevista la stipula dei contratti con i custodi-acquirenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
*Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo*

Nelle altre province, al momento, si continuerà ad applicare il regime
previgente.

§§§

Per la particolare complessità delle procedure e per l'impegno e le connesse responsabilità che verranno a ricadere sulle SS.LL, si ritiene a questo punto opportuno analizzare le diverse fasi del procedimento. Ciò al fine di evidenziare, in particolare, gli specifici adempimenti delle Prefetture risultanti dal contratto e, per quanto attiene alle comunicazioni tra gli Uffici coinvolti, dal decreto dirigenziale adottato ai sensi dell'art. 213, co. 2-bis, ult. periodo del CdS.

VEICOLI SEQUESTRATI

L'art. 213, co. 1, CdS stabilisce che "Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione".

Il veicolo sequestrato deve essere affidato in custodia al proprietario ovvero, in caso di sua assenza, al conducente o ad altro soggetto obbligato in solido, con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio (cfr. art. 213 co. 2).

Solo nel caso in cui il proprietario o uno degli altri soggetti obbligati si rifiutino ovvero non abbiano i requisiti per assumere la custodia, il veicolo viene affidato al custode-acquirente convenzionato.

Questa fase è di stretta competenza degli organi di polizia stradale, le cui attività, concernenti le modalità di applicazione della misura cautelare, la scelta del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI *Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo*

custode, nonché la redazione del verbale di sequestro contenente tutti i dati sul custode, sul luogo in cui viene depositato il veicolo e sullo stato dello stesso, sono oggetto di una dettagliata circolare emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato.

1. Veicoli sequestrati affidati al custode-acquirente.

1.1 Avvio della procedura di cessione.

Nell'ipotesi in cui il veicolo sia stato affidato al custode-acquirente, l'organo di polizia provvede, con il verbale di sequestro, ad invitare il proprietario all'assunzione della custodia entro dieci giorni, avvisandolo che, decorso inutilmente tale termine, si provvederà all'immediato trasferimento in proprietà del veicolo al custode-acquirente.

Accertato il mancato intervento dell'avente diritto nei dieci giorni dalla notifica del verbale e dell'avviso, l'organo accertatore trasmette gli atti al Prefetto perché provveda alla cessione (v. art. 213 co. 2-quater).

E' appena il caso di evidenziare come, proprio per le finalità di contrazione del debito pubblico, sottese alla modifica del sistema, l'aver lasciato trascorrere invano il suddetto termine di dieci giorni venga ritenuto condizione sufficiente per presumere l'assenza di qualsiasi interesse del proprietario al recupero del veicolo. E ciò indipendentemente dall'esito dell'eventuale impugnazione dell'accertamento dell'illecito.

Ricevuti gli atti e verificatane la correttezza, quindi, la Prefettura avvia le procedure per l'alienazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
*Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo*

Le modalità di cessione del bene, come d'altronde tutti i rapporti intercorrenti con il custode-acquirente, già indicati nel capitolato di gara per l'aggiudicazione del servizio, sono nel dettaglio regolati nello schema di contratto-tipo che, per ogni provincia, viene stipulato tra il Prefetto, il Direttore della Filiale dell'Agenzia del Demanio competente ed il soggetto aggiudicatario del servizio, individuato ai sensi dell'art. 214-bis CdS.

1.2 Valutazione.

Per effettuare la cessione del bene è necessario che lo stesso venga valutato.

A questo proposito, l'Amministrazione dell'Interno ha stipulato una convenzione con l'Agenzia del Demanio, che impegna quest'ultima, dietro corrispettivo, a fornire, su richiesta di ogni Prefettura, i seguenti servizi:

- individuazione dei veicoli da rottamare e di quelli da reimmettere in circolazione e conseguente definizione dei relativi corrispettivi economici da richiedere al custode-acquirente;
- verifica delle eventuali, motivate, richieste di revisione delle valutazioni già effettuate, avanzate dal custode-acquirente;
- assistenza tecnico-estimativa nelle controversie giudiziarie promosse dall'ex proprietario del veicolo nei confronti del Ministero dell'Interno.

La valutazione viene effettuata secondo le modalità indicate nel capitolato di gara e agli artt. 8, 9 e 10.4 del contratto-tipo.

La procedura ha inizio con la richiesta della Prefettura all'Agenzia del Demanio della stima del veicolo da trasferire in proprietà.

A tal fine, la Prefettura trasmette i dati contenuti nella "scheda descrittiva dello stato del veicolo" allegata al verbale di sequestro, nonché le cinque fotografie



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI *Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo*

previste dall'art. 8 del contratto-tipo (se allegate al verbale), utilizzando il programma informatico S.I.Ve.S.

L'Agenzia del Demanio fornisce la valutazione entro dieci giorni dalla richiesta, salvo i casi di forza maggiore, impedimenti o ritardi ad essa non imputabili.

Nel caso, poi, che il custode-acquirente richieda la revisione delle valutazioni già effettuate, la Prefettura è tenuta a comunicare all'Agenzia del Demanio le argomentazioni addotte dallo stesso (cfr. art. 10.4 del contratto-tipo).

Tutte le comunicazioni avvengono attraverso il programma informatico S.I.Ve.S.. Per la procedura da attivare si rinvia alla apposita sezione del manuale operativo "Prefetture".

1.3 Cessione della proprietà.

Una volta pervenuta la valutazione, il Prefetto, nel più breve tempo possibile, controllata l'assenza di gravami sul bene (ipoteca, fermo "fiscale"...), adotta il provvedimento di trasferimento della proprietà del veicolo sequestrato al custode-acquirente. Al riguardo si è ritenuto opportuno predisporre due distinti schemi di provvedimento di cessione che tengano conto della successiva destinazione del bene (reimmissione in circolazione ovvero rottamazione) (All. 4 e 5).

In questa fase la tempestività è essenziale, in quanto finalizzata ad evitare possibili contestazioni sul prezzo di cessione del bene, in considerazione della sua rapida svalutazione sul mercato.

Il corrispettivo dell'alienazione deve essere versato dall'acquirente su un apposito conto corrente postale dedicato, istituito, a cura della Banca d'Italia, presso ciascuna sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Maggiori indicazioni sull'apertura del citato conto corrente e sulle operazioni contabili saranno oggetto di una specifica circolare, con la quale verranno fornite anche le istruzioni per la sottoscrizione del contratto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI *Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo*

Del versamento, da effettuarsi entro il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento, il custode-acquirente deve dare alla Prefettura comunicazione tempestiva (cfr. art. 10.1 del contratto-tipo).

1.4 Destinazione della somma ricavata dalla cessione.

La somma ricavata dall'alienazione resterà depositata presso il suddetto conto corrente fino alla definizione del procedimento sanzionatorio in relazione al quale è stato disposto il sequestro (v. art. 213, co. 2-quater, 5° periodo).

Qualora il procedimento si concluda con la conferma in via definitiva dell'illecito, la Prefettura procede alla confisca della somma e al versamento della stessa al Capo VII, Capitolo 2650, codice tributo 134T "ENTRATE DA ALIENAZIONE VEICOLI AI SENSI DEL D. LGS. 285/92- CUSTODI ACQUIRENTI".

Laddove, invece, l'accertamento dovesse risultare illegittimo, la somma e gli interessi maturati dovranno essere restituiti all'avente diritto (v. art. 213, co. 2-quater, 6° periodo).

1.5 Anticipazioni per il servizio di recupero e custodia a favore del custode-acquirente.

La Prefettura anticipa le spese per il recupero e la custodia del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e affidato al custode-acquirente, qualsiasi sia l'organo accertatore procedente (art. 213 co. 2-ter).

Queste, calcolate in base alle tariffe ed ai criteri fissati nel contratto (v. art. 5.1 contratto-tipo), saranno pagate entro 90 giorni dalla presentazione della fattura, previa verifica ed attestazione di regolare esecuzione, effettuata, per quanto attiene al recupero, dall'organo accertatore che ha richiesto il servizio (art. 6 contratto-tipo).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
*Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo*

Dalla notifica del provvedimento di trasferimento in proprietà del veicolo, cessa comunque qualsiasi onere o spesa a carico dello Stato (art. 213, co. 2-quater, 4° periodo).

2. Veicoli sequestrati e affidati al proprietario.

2.1 Adozione del provvedimento di confisca.

Nel caso in cui sia stato disposto il sequestro del veicolo e l'affidamento in custodia al proprietario, ovvero ad uno dei soggetti obbligati in solido ex art. 196 CdS. (cfr. art. 213 co. 2), il Prefetto, verificata la legittimità dell'accertamento dell'illecito, da cui dipende l'adozione della misura cautelare, adotta il provvedimento di confisca.

Al fine di consentire, in tempi brevi, la corretta applicazione del dettato legislativo e l'attivazione di tutte quelle operazioni connesse al recupero e alla vendita del bene, la Prefettura dà notizia del provvedimento di confisca all'Agenzia del Demanio, contestualmente alla notifica dello stesso al proprietario.

Tale comunicazione, come meglio specificato nel relativo decreto dirigenziale, deve essere completa e puntuale e deve avvenire in via telematica, utilizzando il sistema informativo SIVES di cui già si è detto.

2.2 Definitività della confisca.

Anche dell'accertata definitività della confisca la Prefettura è tenuta a dare comunicazione alla Filiale dell'Agenzia del Demanio, attestando altresì l'assenza di gravami. I tempi e i termini della trasmissione sono specificati nel decreto dirigenziale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
*Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo*

Al riguardo si evidenzia la necessità di un tempestivo espletamento di tali adempimenti, in quanto, fino alla data di ricezione delle prescritte informazioni, le spese di custodia restano a carico della Prefettura.

Il decreto dirigenziale, poi, prevede che la Prefettura comunichi l'avvenuta definitività della confisca anche al custode-acquirente, informandolo del termine entro il quale il veicolo confiscato dovrà essergli consegnato e trasmettendogli, altresì, copia del verbale di sequestro (art. 2.1 decr.dirig.). Ciò al fine di rendere edotto il custode-acquirente sui veicoli che gli verranno consegnati, nonché di consentire allo stesso di segnalare alla Filiale dell'Agenzia del Demanio competente il mancato trasferimento del bene, con conseguente avvio, in tempi rapidi, delle procedure per il suo recupero coattivo.

Una volta che il provvedimento di confisca sia divenuto definitivo, cessano gli adempimenti di diretta competenza delle Prefetture. La fase successiva, volta all'effettiva consegna del bene al custode-acquirente, vede coinvolti in prima linea gli organi di polizia che hanno proceduto al sequestro, su richiesta delle Filiali dell'Agenzia del Demanio.

Le Prefetture, in ogni caso, intervengono a garanzia del collegamento tra gli organi accertatori e le Filiali dell'Agenzia.

2.3 Trasferimento del veicolo confiscato a cura e spese del proprietario-custode.

“Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, [...], è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese ed in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal Prefetto ai sensi delle disposizioni dell'art. 214-bis” (v. art. 213 co. 2-bis).

Dell'avvenuto trasferimento, il proprietario-custode deve dare notizia anche al Comando/Ufficio che a suo tempo ha proceduto al sequestro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
*Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo*

2.4 Recupero coattivo.

In caso di mancato trasferimento del veicolo dal proprietario-custode al custode-acquirente, l'Agenzia del Demanio richiede alla Prefettura di avviare le procedure di recupero coattivo. Quest'ultima incarica l'organo di polizia, che assisterà il custode-acquirente nelle operazioni di recupero del bene, informando la Filiale dell'avvenuta trasmissione della richiesta di assistenza.

In questa fase, estremamente delicata, è assolutamente necessario che le Prefetture individuino, d'intesa con tutti gli uffici interessati, le iniziative più opportune al fine di dare attuazione al dettato normativo.

VEICOLI FERMATI E VEICOLI DISSEQUESTRATI

Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 214 CdS, qualora il veicolo, depositato presso il custode-acquirente, non sia stato ritirato dal proprietario al termine del periodo di applicazione della sanzione accessoria del fermo, si seguono le procedure di cui al D.P.R. 189/2001, con alienazione del bene al custode-acquirente.

Gli adempimenti connessi alle procedure di affidamento in custodia, apposizione dei sigilli, notifica dell'invito al ritiro, restituzione al proprietario ovvero alienazione del veicolo fermato e non ritirato, sono di competenza degli organi di polizia, e risultano analiticamente decritti nella circolare emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza sopra richiamata.

Anche in questo caso, non emergono adempimenti specifici a carico delle Prefetture, salvo l'eventuale intervento a garanzia dello scambio di comunicazioni tra organi accertatori e Filiali dell'Agenzia del Demanio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
*Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo*

Nell'ipotesi di veicolo dissequestrato, depositato presso il custode-acquirente e non ritirato dall'avente diritto, invece, si applicano le normali procedure di cui al citato D.P.R. 189/01.

§§§

Nel confidare nel massimo impegno e nel consueto spirito di collaborazione delle SS.LL, al fine di assicurare la piena riuscita del nuovo sistema, si rinvia nel dettaglio a quanto previsto dal contratto e dal decreto dirigenziale sulla comunicazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

F.to(Penta)